



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario (relatore)

Adunanza del 19 settembre 2024

Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC)

Richiesta ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il R. D. 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20, e il D. L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

VISTA la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come

novellato dall'art. 11, c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/SSRRCO/AUD/22;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 124/2022/QMIG;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n.135/2022/QMIG;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2023;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 25/SSRRCO/QMIG/2023;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 43/SSRRCO/QMIG/2024;

VISTA la propria deliberazione n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 concernente l'approvazione delle *"Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"*;

VISTA la propria deliberazione n. 201/2023/INPR del 14 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

VISTO il Decreto presidenziale n. 4/2024 del 19 gennaio 2024, di riparto per l'anno 2024 delle attività del controllo per magistrati e funzionari della Sezione di controllo;

VISTA la richiesta di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 25 giugno 2024 del Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC) avente ad oggetto "costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) promossa dall'amministrazione comunale in attuazione al bando regionale "PR - FESR 2021 - 2027 - obiettivo specifico 2 - azione 2.2.3". approvazione dello "studio di fattibilità tecnico - economica" e dello schema di atto costitutivo e statuto", acquisita agli atti con prot. n. SC_ER 3578 del 5 agosto 2024;

VISTO il Decreto presidenziale n. 40/2024 del 6 agosto 2024, con il quale è stato disposto che il Referendario dott. Massimiliano Maitino riferisca in ordine all'istanza ex art. 5 del TUSP trasmessa dal Comune di Fiorenzuola D'Arda, di cui alla presente deliberazione;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

DATO ATTO che il Primo Referendario, dott.ssa Ilaria Pais Greco, partecipa all'odierna adunanza da remoto, mediante collegamento telematico, in considerazione dell'allerta meteo "rossa" diramata per maltempo in Emilia-Romagna;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Ref. Massimiliano Maitino;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC) in data 5 agosto 2024 ha inviato, tramite posta elettronica certificata, a questa Sezione, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016, la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 25 giugno 2024, avente ad oggetto *"costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) promossa dall'amministrazione comunale in attuazione al bando regionale "PR - FESR 2021 - 2027 - obiettivo specifico 2 – azione 2.2.3". approvazione dello "studio di fattibilità tecnico - economica" e dello schema di atto costitutivo e statuto"*, acquisita agli atti con prot. n. SC_ER 3578 del 5 agosto 2024.

Con il suddetto atto amministrativo, il Consiglio comunale ha deliberato:

- di approvare lo Studio di fattibilità tecnico – economica delle Comunità Energetica Rinnovabile di Fiorenzuola d'Arda, predisposto dalla ditta "Renewable Community Società Benefit S.r.l.", allegato alla stessa deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ritenuto utile al conseguimento di vantaggi ambientali e sociali per gli aderenti, per la comunità e per l'Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d'Arda;
- di approvare, altresì, gli schemi di Atto Costitutivo e Statuto della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) promossa dall'Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d'Arda in attuazione al Bando regionale "PR – FESR 2021 – Obiettivo specifico 2 – Azione 2.2.3", anch'essi allegati allo stesso atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato alla Giunta ed all'Ufficio Tecnico Comunale di adottare i conseguenti provvedimenti gestionali per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) secondo la disciplina di legge vigente.

2. L'Ente istante trasmette, pertanto, alla Sezione ai fini della pronuncia ex art. 5 del TUSP. la seguente documentazione:

- nota di trasmissione a firma del Funzionario responsabile;
- delibera del Consiglio comunale n. 30/2024;

- schema dell'atto costitutivo dell'Associazione da denominarsi COMUNITA' ENERGETICA DI_FIORENZUOLA D'ARDA;
- schema dello Statuto dell'Associazione denominata "CER FIORENZUOLA" costituita quale associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile avente natura non commerciale ai sensi dell'art. 119, c. 16-bis, del D. L. 34/2020 e 4, del D.Lgs 117/2017;
- studio di fattibilità tecnico-economica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il quadro normativo di riferimento

1.1. L'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, come recentemente modificato dall'art. 11 c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una nuova società e di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) in un organismo societario esistente, sia trasmesso dall'amministrazione "all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo" (cfr. art. 5, c. 3) e che "Ai fini di quanto previsto dal c. 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal

parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni” (cfr. art. 5, c. 4).

1.2. La modifica all’art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, ad opera della L. n. 118/2022, riguarda il controllo svolto dalla Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società ovvero di acquisizione di una partecipazione in un organismo esistente:

a) delineando la “natura” della funzione assegnata alla Corte: consultiva o controllo;

b) indicando le Sezioni competenti a svolgere detta funzione: **i)** per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali le Sezioni Riunite in sede di controllo; **ii)** per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; **iii)** per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259 è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi (cfr. art. 5, c. 4);

c) disciplinando la procedura per l’esercizio della funzione:

“L’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento” (cfr. art. 5, c. 3);

d) stabilendo i parametri di riferimento per lo svolgimento della funzione (art. 5, c. 1, 2 e 3):

d1) I c. 1 e 2 dell’art. 5 impongono all’amministrazione un’analitica motivazione in ordine: **a)** alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4; **b)** alle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica e **c)** della sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo; **d)** alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa; **e)** alla compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

d2) Il c. 4, con riferimento alle valutazioni della Corte, precisa che il parere/controllo deve valutare, sulla base di puntuale motivazione da parte dell’Ente: **a)** la conformità dell’atto a quanto disposto dai c. 1 e 2 dell’art. 5; **b)** la conformità a quanto disposto dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo

alla sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo (cfr. Corte conti, SSRRCO, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022) e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

1.3. L'intervenuta modifica del T.U.S.P., come anche rilevato dalle Sezioni Riunite nella citata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, va inquadrata nel sistema delineato dalla Corte costituzionale, secondo la quale le norme del T.U.S.P. si qualificano quali principi fondamentali espressivi del coordinamento finanziario, *"trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento"* (Corte cost., sentt. n. 86/2022 e n. 194 del 2020).

Pertanto, *"la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del T.U.S.P., [le cui norme configurano] parametri interposti [di coordinamento finanziario ex art. 117, c. 3, Cost.] sono anche teleologicamente orientati alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione"* (Corte cost., sent. n. 86/2022, punto 4 del diritto).

1.4. Il predetto inquadramento costituzionale concorre a interpretare in chiave teleologica e sistematica i nuovi parametri (v. successivo punto **2.5.**), di cui all'art. 5, delineati dal T.U.S.P., novellato dalla Legge n. 118/2022, che fanno sistema con le disposizioni di cui all'art. 20 del medesimo T.U.S.P., come è possibile ricavare dal criterio e principio direttivo indicato nell'art. 8, c. 2, lett. i), della medesima L. n. 118/2022 (*"l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, [tenendo conto] anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione"*).

E proprio in attuazione del citato criterio e principio direttivo della L. D. n. 118/2022, è stato emanato il D. Lgs. n. 201/2022, rubricato *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*: all'art. 17, c. 5, del D. Lgs. n. 201/2022, con riferimento agli affidamenti a società *in house*, si prevede che *"5. L'Ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al c. 1 del medesimo art. 20 [1. Fermo quanto previsto*

dall'art. 24, c. 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, c. 4, del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4, e alla struttura di cui all'art. 15.], delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione".

2. Istanza pervenuta alla Sezione

2.1. Tanto premesso, il Collegio è chiamato ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del T.U.S.P., sull'atto di costituzione di un'Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice civile da denominarsi Comunità Energetica di Fiorenzuola D'Arda, da parte del Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC).

2.2. In base al richiamato art. 5 del TUSP, le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della L. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta). La norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dello stesso a quanto disposto dai c. 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli art.li 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2.3. La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (v. citata del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22), le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza "*di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*".

2.4. La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso come una "*peculiare attività di controllo di cui il legislatore*

individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti". Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

2.5. In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a cinque parametri: **i)** "necessità" della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo T.U.S.P.); **ii)** ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iii)** sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iv)** compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **v)** assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2.6. Rimane fermo che la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del T.U.S.P.

2.7. Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, c. 4, del TUSP stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere (pur trattandosi nella sostanza di un controllo, cfr. Corte conti, SS.RR. in sede di controllo, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22) e prevede che, qualora quest'ultimo sia "*in tutto o in parte negativo*", l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale (cd. motivazione rafforzata).

2.8 Con pronuncia n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 questa Sezione ha approvato le "*Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)*", mettendo in risalto come il necessario vaglio istruttorio – che deve essere svolto dall'amministrazione prima di sottoporre alla Sezione regionale la delibera per l'espressione del giudizio richiesto dalla Corte – esiga una oggettiva serietà di analisi e di verifica che la molteplicità dei presupposti indicati dall'art. 5 del T.U.S.P. individuano in modo specifico e puntuale. Invero, la disposizione normativa in parola richiede che il vaglio della Sezione regionale di controllo non si riduca alla semplice presa d'atto della rappresentazione istruttoria fornita

dall'amministrazione. Peraltro, l'amministrazione deve svolgere una sua istruttoria preliminare alla sottoposizione alla sezione sui singoli parametri del "controllo", fornendone in modo esaustivo gli elementi, evitando cioè superficiali descrizioni e valutazioni meramente apodittiche di parametri dal tenore sicuramente elastico. Nell'applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale e al duplice fine di consentire, per un verso, all'organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall'Ente, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del TUSP, e, per altro verso, di fornire all'Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, questa Sezione, con la suddetta delibera n. 32/2023, ha approvato e messo a disposizione dell'amministrazione un questionario da allegarsi alla richiesta medesima. Giova precisare, al riguardo, che il questionario contempla una serie di quesiti analiticamente sviluppati afferenti ai seguenti parametri esplicitati dall'art. 5 del TUSP (di cui anche al precedente punto n. 2.5): *"necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 [del TUSP], evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"*, nonché *"della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"*.

2.9. È pertanto alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato che va scrutinato l'atto trasmesso dal Comune di Fiorenzuola D'Arda, ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P., procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici sia rispetto a quelli economico-finanziari.

3. Competenza alla pronuncia

3.1. In punto di competenza e in considerazione della circostanza che l'art. 5 c. 4 del TUSP dispone al riguardo (*"Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di*

controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi”), si richiama di seguito il recente pronunciamento delle Sezioni Riunite di controllo, reso in sede nomofilattica, emesso al fine di delimitarne, appunto, il perimetro della propria competenza.

3.2. Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata dalle Sezioni regionali di controllo per il Veneto e per l’Emilia-Romagna, si sono pronunciate con la citata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 3 novembre 2022 ritenendo che *“1. Fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dall’art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016, va dichiarata la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo nelle fattispecie prese in esame (atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di un’operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR e rientrante nell’ambito del PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un’unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell’indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo). [...].”*

3.3. Ciò premesso e rappresentato, in base all’art. 5, c. 4, del T.U.S.P. (*“per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo”*), si ritiene che sussista la competenza di questa Sezione a deliberare al riguardo.

4. Ammissibilità soggettiva

4.1. L’art. 5, nella parte in cui prevede, al c. 1, che *“[...] l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche [...] ed, al c. 3, che “L’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti [...]”,* indica i soggetti riconducibili al disposto normativo in parola ovvero sia le amministrazioni pubbliche che ai sensi dell’art. 2, c. 2, lett. a), del medesimo decreto e cioè *“le amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del decreto legislativo n.*

165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale”.

4.2. Nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 del T.U.S.P. impone che l'operazione sia deliberata *“secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 1 e 2”*. Tali norme disciplinano, dunque, gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo. Ebbene, nel caso di specie, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica deliberazione del Consiglio comunale (deliberazione n. 30 del 25 giugno 2024), in linea con quanto previsto dalla lettera c) del c. 1 dell'art. 7 (*1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: [...] c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; [...]”*).

4.3. Ciò rappresentato, la Sezione ritiene sussistere, nella specie, il requisito dell'ammissibilità soggettiva.

5. Ammissibilità oggettiva

5.1. L'art. 5 c. 1 del TUSP prevede che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo competente si pronunci sull'atto deliberativo avente ad oggetto *“la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale”*. L'art. 2, rubricato *“definizioni”*, al c. 1 lett. I), definisce le società *“gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile”*.

5.2 Ciò premesso, occorre considerare la fattispecie sottoposta all'esame e verificare, preliminarmente, se la stessa corrisponda all'atto da sottoporre a parere ai sensi dell'art. 5 del TUSP. In primo luogo, quindi, bisogna chiarire se il tipo di operazione prospettata sia riconducibile a quelle prospettate dal suddetto art. 5.

5.3 Il caso di specie concerne la costituzione da parte del Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC) di un'Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice civile avente natura non commerciale ai sensi dell'art. 119, c. 16-*bis*, del D. L. n. 34/2020 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017.

5.4 Per quanto rappresentato, appare inconfutabile che la delibera di acquisizione o costituzione deve necessariamente riguardare un organismo di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice civile, come definito dallo stesso TUSP, art. 2, c. 1, *lett. I)*. Nel caso in esame, dalla lettura dello statuto, dell'atto costitutivo e della deliberazione consiliare dell'Ente istante, risulta incontrovertibile la circostanza che l'operazione prospettata riguardi l'adesione ad un'associazione

non riconosciuta, costituita ai sensi dell'art. 36 del Codice civile, e, quindi, non un ente di cui al titolo V del libro V del medesimo codice. Infatti, la natura giuridica del costituendo organismo societario è *expressis verbis* indicata negli atti suddetti trasmessi dall'istante all'attenzione della presente Sezione. Peraltro, in questo senso anche pronunce di altre Sezioni territoriali della Corte dei conti. Preme rilevare come con riferimento alla decisione di un ente locale di aderire ad una associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi degli artt. 14 e 36 del Codice civile, come il caso di specie posto all'attenzione del Collegio, la Sezione regionale competente ad emettere la pronuncia ex art. 5 del TUSP, abbia escluso l'applicabilità della disciplina in parola (cfr. Sez. contr. Lazio, n. 124/2023/PASP).

5.5 Sicché, per quanto esposto, deve ritenersi non sussistente il requisito dell'ammissibilità oggettiva.

6. In conclusione, la Sezione, sulla base della documentazione pervenuta dall'Ente e delle circostanze di fatto e di diritto, ritiene non sussistere, nella specie, il requisito dell'ammissibilità sotto il profilo oggettivo per mancanza del possesso da parte del costituendo organismo della natura societaria di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile dell'organismo costituendo. Pertanto, il Collegio, rilevando la non ammissibilità sotto il profilo oggettivo non procede all'emissione di apposita pronuncia nel merito.

7. Purtuttavia, il Collegio ritiene che il mancato controllo ex art. 5 del T.U.S.P. dell'atto deliberativo consiliare in parola, per inammissibilità sotto il profilo oggettivo dell'istanza presentata, non sottrae alla Sezione il potere di controllo sull'operazione in questione potendola fare rientrare all'interno di un altro controllo - riservandosi a ciò - nell'ottica del consolidato orientamento giurisprudenziale tendente a individuare in capo alla Corte dei conti un sistema integrato di controlli intestati alla stessa dal legislatore.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna dichiara, nei termini esposti in parte motiva, la richiesta presentata dal Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC) inammissibile sotto il profilo oggettivo per mancato possesso da parte del costituendo organismo della natura societaria di cui ai titoli V e VI, capo I, del

libro V del Codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile dell'organismo costituendo

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria ed entro 5 giorni dal deposito, al Comune di Fiorenzuola D'Arda, ai sensi dell'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016;
- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Fiorenzuola D'Arda entro cinque giorni dalla ricezione ai sensi dell'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2024.

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Il Relatore

Massimiliano Maitino

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 30 settembre 2024

Il Funzionario preposto

Nicoletta Natalucci

(firmato digitalmente)